



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.29 DEL 03/08/2020**

Conferma aliquote IMU 2020, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di agosto, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore quindici e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
4. PEROLINI Giulia - Consigliere	Sì
5. RIAL Dario - Consigliere	Sì
6. RIAL Oscar - Consigliere	Giust.
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Giust.
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Sì
10. VINCENT Pietro - Consigliere	Sì
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 9. Assenti giustificati n. 2. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N. 29 del 03/08/2020

Oggetto: Conferma aliquote IMU 2020, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

Visto l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, con cui è stato confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dal sopracitato D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 04.04.2019, con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno 2019 relative all'IMU, alla TASI e alla TARI, precisando che è stato previsto l'azzeramento dell'aliquota TASI;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 30.12.2019, con la quale sono state confermate le aliquote e tariffe anno 2019 per l'anno 2020;

Considerato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 della L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state, peraltro, confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI, tra cui in particolare i fabbricati strumentali all'attività agricola e gli immobili merce, sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

Considerato che l'art. 1, comma 751 della L. 160/2019 ha stabilito che gli immobili merce dovranno ritornare imponibili, per i soli anni 2020 e 2021, ai fini della nuova IMU, sulla base dell'aliquota dell'1 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
--	---

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Aree edificabili	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 16 novembre 2020;

Ritenuto, tuttavia, che la presente deliberazione risulti necessaria al fine di procedere alla conferma delle aliquote IMU 2020, ad eccezione per la determinazione dell'aliquota per i cosiddetti "immobili merce", in conformità con le disposizioni di cui alla L. 160/2019, al fine di evitare l'applicazione di quelle di base dettate dal Legislatore, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di adozione del bilancio di previsione;

Considerato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, a valere dal 1° gennaio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 03.08.2020 n. 26, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

Richiamati:

- ◆ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";

- ◆ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- ◆ la Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022)", pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/2020, e la Legge Regionale 11 febbraio n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022", pubblicata su BUR n. 7 del 13.02.2020;
- ◆ il bilancio di previsione e il documento di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 - 2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.12.2019 e successive modifiche (D.C. 1/24.02.2020, D.G. 13/02.03.2020, D.G. 19/15.04.2020, D.C. 16/27.05.2020, D.C. 21/15.07.2020);
- ◆ il piano esecutivo di gestione e della performance per il triennio 2020/2022, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 20.01.2020;
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 08.04.2020;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 4 in data 20.01.2020 di assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e s.m.i. delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile ai fini di programmazione per il triennio 2020 – 2022;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **di dare atto** che il presente atto, conferma le aliquote IMU e TASI approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 04.04.2019 e confermate con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.12.2019, ad eccezione per la determinazione dell'aliquota per i cosiddetti "immobili merce".
3. **di approvare**, di conseguenza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti nuove aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>4 ‰ (quattro per mille)</p>
<p>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale</p>	<p>8 ‰ (otto per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	<p>0 ‰ (zero per mille)</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	<p>2 ‰ (due per mille)</p> <p>(Esenti dal 1° gennaio 2022)</p>

Aree edificabili	8 ‰ (otto per mille)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito interamente statale)	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)
Altri fabbricati	8 ‰ (otto per mille)

4. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.
5. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019.
6. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.
7. **di stabilire che**, per divenire efficace, il regolamento di cui al punto 2 e la relativa deliberazione di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»).
8. **di pubblicare** la presente all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del Portale unico della Trasparenza e sul sito web istituzionale dell'Ente.
9. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Ente.
10. **di trasmettere** copia del presente atto all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/08/2020

Gressoney-La-Trinité, li 03/08/2020

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinité', li 03/08/2020

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, li 03/08/2020

SEGRETARIO DELL'ENTE(Stefania ROLLANDOZ)